

CERTIFICATI E AUTODICHIARAZIONI

I certificati non possono essere presentati agli organi della pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi (ad eccezione della Questura ai fini della richiesta o del rinnovo del permesso di soggiorno, per cui è richiesto il certificato di iscrizione al corso di dottorato). Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono né richiedere né accettare certificati. Pertanto, ogni certificato sarà rilasciato con la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Qualora si renda necessario dover attestare atti o fatti relativi alla propria carriera universitaria ad organi della pubblica amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi, lo studente è tenuto a presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà (c.d. autocertificazioni, art. 40 DPR 28.12.2000, n. 445, Art. 15 Legge 12.11.2011, n. 183), fatta salva la possibilità dell'Amministrazione ricevente di porre in essere i relativi controlli circa quanto dichiarato. L'autocertificazione non prevede il bollo. In caso di dichiarazioni false sono previste sanzioni penali (ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e la decadenza dai benefici ottenuti con l'autocertificazione stessa.

I certificati restano validi e utilizzabili nei rapporti tra i privati e/o per uso estero e devono essere rilasciati **in bollo da euro 16,00** eccetto che nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente (**D.P.R. 26/10/1972 n.642 Allegato B - Tabella**). In particolare sono rilasciati **esenti bollo** i certificati con le seguenti destinazioni d'uso:

- Richiesta di borsa di studio;
- Richiesta del visto presso sedi diplomatiche italiane;
- Richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.